

42525/08

Udienza pubblica del 21 ottobre del 2008

Registro Gen. N 2001/08

Sentenza 206

AR  
IC



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Aldo Grassi	presidente
Dott. Pierluigi Onorato	consigliere
Dott. Ciro Petti	consigliere
Dott. Alfredo Teresi	consigliere
Dott. Luigi Marini	consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli nei confronti di Mastropietro Franco, nato a San Vito Romano il 7 febbraio del 1946, avverso la sentenza del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina del 25 marzo del 2008;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti; sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, relativamente al capo b), con rinvio relativamente al capo c) e rigetto nel resto;

sentito il difensore avv. Giuseppe Cinti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del procuratore della Repubblica;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

**IN FATTO**

Mastropietro Franco è stato tratto al giudizio del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina perché rispondesse dei seguenti reati:

Feo

A) del reato previsto e punito dall'articolo 44 lettera B) d P.R.n 380\01 perché, senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire o di altro valido titolo abilitativo, eseguiva lavori di realizzazione di un manufatto in cemento armato e tamponatura in blocchetti di cemento di m.4,80 X 3,80 + 5,30 X 3,60 + 3,10 X 1,35;


B) del reato previsto e punito dagli artt 83,93,94 e 95 d.p.r. 380\01, per aver violato le prescrizioni relative alle disposizioni antisismiche omettendo, in particolare, la prescritta denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti con le modalità previste nonché senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti per le opere descritte sub A);

C) del reato previsto e punito dagli artt 64,65,67,71 e 72 d.p.r. 380\01 perché commetteva, dirigeva e, in qualità di costruttore, eseguiva le opere descritte sub A), o parti di esse, in violazione delle predette disposizioni, in quanto dette opere non erano realizzate in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali; non avevano luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali; inoltre ometteva o comunque ritardava la denuncia prevista (denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) Fatti commessi in Olevano Romano il quattro novembre del 2004. Nel capo d'imputazione si precisava che le opere non erano sanabili perché in contrasto con lo strumento urbanistico.

All'esito dell'istruzione dibattimentale il tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti del prevenuto, in ordine al reato ascrittogli al capo a), per il conseguimento del permesso in sanatoria ed assolveva il medesimo dai reati ascrittigli ai capi b) e C) per l'insussistenza dei fatti

A fondamento della decisione osservava, relativamente al reato di cui al capo a), che era stata verificata la conformità urbanistica, come emergeva dalla deposizione del tecnico comunale Callori Marco e, relativamente agli altri due reati, che non sussisteva l'elemento oggettivo (violazione della normativa antisismica e sul cemento armato), come attestato dal tecnico comunale

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli a norma degli artt 569 e 606 lettera b)



c.p.p., denunciando la violazione delle norme incriminatici per avere il tribunale, relativamente al reato sub a) ,omesso di valutare la legittimità del permesso in sanatoria, non essendo a tale fine sufficiente la semplice opinione personale del teste e per avere escluso la sussistenza degli altri reati senza alcuna motivazione

#### IN DIRITTO

Il ricorso *per saltum* può essere proposto solo per violazione di legge processuale o sostanziale. Nella violazione di legge può essere compreso anche il difetto di motivazione a condizione però che la stessa manchi completamente o sia dal punto di vista logico meramente apparente

Nella fattispecie il tribunale ha completamente omesso di indicare sia le ragioni per le quali il permesso in sanatoria dovesse considerarsi legittimo, nonostante che nel capo d'imputazione si facesse riferimento alla non sanabilità delle opere perché in contrasto con gli strumenti urbanistici, sia quelle relative alla ritenuta insussistenza degli elementi oggettivi dei reati contestati ai capi b) e c).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, gli artt. . 36 e 45 del T.U. n. 380/2001 (già artt 13 e 22 della legge n 47 del 1985)) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso edilizio rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione d'illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. 3<sup>^</sup>: 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro; n 19236 del 2005). Ai fini del corretto esercizio di tale controllo, che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 del testo unico (in precedenza art 13 della legge n. 47/1985), deve essere verificato che l'opera sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli



adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda" .

Nella fattispecie non può considerarsi sufficiente il mero riferimento alla testimonianza del tecnico comunale senza peraltro l'indicazione del contenuto di tale testimonianza e , quindi, senza l'enunciazione degli elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria , tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte dell'ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella contestazione si era specificato che l'opera non era sanabile perché in contrasto con gli strumenti urbanistici. Era quindi doveroso da parte del giudice indicare le ragioni per le quali il contrasto indicato dal pubblico ministero fosse in realtà insussistente

Ancora più palese è la carenza motivazionale in ordine agli altri reati contestati ai capi b) e c), in quanto il giudice si è limitato ad affermare che l'insussistenza dei reati era stata attestata dal tecnico comunale senza specificare che il territorio dove erano state realizzate le opere non era incluso in quelli considerati sismici e che, contrariamente alla contestazione, non si trattava di manufatto in cemento armato . Quella del tribunale è quindi una motivazione meramente apodittica elusiva dell'obbligo di controllare la legittimità del permesso di costruire ai fini dell'estinzione del reato di cui al capo a) e l'effettiva insussistenza degli elementi oggettivi degli altri due reati Pertanto la decisione impugnata va annullata con rinvio alla corte d'appello di Roma relativamente ai reati di cui ai capi a) e c) e, senza rinvio, relativamente a quello di cui al capo b ), perché nel frattempo si è prescritto, essendo maturato alla data del 4 novembre del 2007 il termine prescrizione prorogato

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il fatto ed indicare le ragioni dell'insussistenza del reato di cui al capo c) e della legittimità del permesso di costruire

Copia di questa sentenza va trasmessa, a cura della cancelleria, all'ufficio tecnico della Regione Lazio


**P.Q.M**

**LA CORTE**

**Letti gli artt 569 e 623 c.p.p.**

**Annulla**

**la sentenza impugnata senza rinvio sul capo relativo al reato per violazione delle norme antisismiche(lettera b rubrica) perché estinto per prescrizione e con rinvio alla**




**corte d'appello di Roma per nuovo giudizio nei capi e punti  
relativi agli altri reati Copia della sentenza all'ufficio tecnico  
della regione Lazio**

**Così deciso in Roma il 21 ottobre del 2008-**


**Il consigliere estensore**

**Ciro Petti**



**Il Presidente**

**Aldo Grassi**



**DEPOSITATA IN CANCELLERIA**

**II 14 NOV. 2008**

TRIBUNALE DI CANCELLERIA  
(A. Grassi, Consigliere)

